

N. 00523/2014 REG.PROV.COLL.

N. 02750/2006 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2750 del 2006, proposto da:
F.Lli Zen Secondo e Antonio & C. Snc, rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Gaz, con domicilio
eletto presso il proprio studio in Venezia, Santa Croce, 269;

contro

Comune di Romano D'Ezzelino, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso
dall'avv. Marcello Fracanzani, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. ai sensi dell'art. 25
cod. proc. amm.;

A.R.P.A.V. e Provincia di Vicenza non costituitesi in giudizio;

per l'annullamento

dell'atto prot. n. 1380 del 10 ottobre 2006, con cui si prospetta "che entro 60 giorni dalla notifica la
ditta provveda a rimuovere il materiale accumulato nel terreno di Via Albere - catastalmente
distinto al Foglio 20, Mapp. n. 255-330-331 - perché in contrasto con l'art. 7.B delle N.T.A. del
P.R.G. vigente, e provveda altresì a ripristinare la quota del terreno al livello del piano campagna
originario";

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Romano D'Ezzelino;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 aprile 2014 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La Società ricorrente espone di aver acquistato un terreno agricolo sito nel Comune di Romano d'Ezzelino nel 1982, da tempo già adibito a deposito di inerti, sul quale sono presenti da decenni cumuli di terreno.

Con atto prot. n. 1380 del 10 ottobre 2006, qualificato come comunicazione di avvio del procedimento, il Comune ha chiesto di rimuovere il materiale accumulato entro 60 giorni, ripristinando il piano campagna originario, con l'avvertimento che in difetto sarebbe stato concluso il procedimento con l'adozione di un'apposita ordinanza.

Con il ricorso in epigrafe tale atto è impugnato per le seguenti censure:

I) violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dei principi di proporzionalità e buon andamento, perché l'atto impugnato reca un contenuto provvedimentale senza aver prima acquisito l'apporto procedimentale degli interessati, in assenza di ragioni di celerità che giustificano la sua omissione;

II) violazione dei principi generali in materia di uso delle aree agricole, falsità di presupposto, travisamento, carenza di istruttoria e di motivazione, violazione del principio del legittimo affidamento e contraddittorietà, perché il materiale depositato, come attesta la presenza al di sopra di esso di alberi ad alto fusto, è presente da decenni, e non può neppure considerarsi incompatibile con la destinazione agricola dell'area prevista dal piano regolatore.

Si è costituito in giudizio il Comune di Romano d'Ezzelino eccependo l'inammissibilità del ricorso in quanto è impugnato un atto endoprocedimentale privo di efficacia lesiva, e concludendo comunque per la sua reiezione nel merito.

Alla pubblica udienza del 3 aprile 2014, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è inammissibile.

Infatti l'assunto della parte ricorrente, secondo il quale l'atto impugnato ha un contenuto provvedimentale, non può essere condivisa.

L'atto impugnato costituisce una mera comunicazione di avvio del procedimento della quale possiede tutti gli elementi formali e sostanziali (il nomen iuris, l'indicazione dell'autorità emanante, dell'oggetto del procedimento, dell'ufficio competente, del responsabile del procedimento, delle conseguenze del medesimo, nonché del luogo dove è possibile prendere visione degli atti e dei documenti relativi al procedimento).

La circostanza che l'atto contenga anche l'invito a procedere allo sgombero entro il termine di sessanta giorni, non vale di per sé a conferire valenza provvedimentale all'atto, dato che, come sostiene il Comune nelle proprie difese, nel contesto complessivo a tale espressione deve essere

riconosciuta la valenza di una mera richiesta ad uno spontaneo adempimento, priva di valore cogente, come si evince dalla circostanza che l'Amministrazione non ha fatto seguire la scadenza del termine da alcuna ulteriore attività provvedi mentale.

Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse in quanto l'atto impugnato, in base ad una corretta qualificazione che tenga conto del suo effettivo contenuto e di quanto dispone, nonché delle caratteristiche che presenta nella sua concreta attuazione (cfr. ex pluribus Consiglio di Stato, Sez. V, 19 novembre 2012, n. 5848; Tar Lazio, Latina, Sez. I, 22 ottobre 2012, n. 791; Tar Lazio, Roma, Sez. II, 14 novembre 2011, n. 8828), deve essere qualificato come una comunicazione di avvio del procedimento che ha carattere endoprocedimentale ed è priva di autonoma capacità lesiva.

Le peculiarità della controversia, al cui insorgere ha contribuito la mancanza di chiarezza ed univocità delle espressioni utilizzate dal Comune nell'atto impugnato, giustificano l'integrale compensazione delle spese tra le parti del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, III Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente

Riccardo Savoia, Consigliere

Stefano Mielli, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/04/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

